

TESTO REGOLAMENTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità e obiettivi</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'ente per le attività relative ai contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, che in proseguo assume la denominazione di decreto.</p> <p>2. La ripartizione delle risorse finanziarie è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne dell'ente e all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività indicate al comma 1. L'attribuzione delle risorse è effettuata in relazione al valore e alla complessità del progetto, al rispetto dei tempi e dei costi previsti e in conformità alle norme contenute nel decreto.</p> <p>3. Le risorse finanziarie del fondo costituiscono parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL del 1° aprile 1999.</p> <p>4. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, altresì, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, spettanti al personale dell'ente per le attività professionali svolte per la realizzazione di lavori pubblici, eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità e obiettivi</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'ente per le attività relative ai contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, che in proseguo assume la denominazione di decreto.</p> <p>2. La ripartizione delle risorse finanziarie è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne dell'ente e all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività indicate al comma 1. L'attribuzione delle risorse è effettuata in relazione al valore e alla complessità del progetto, al rispetto dei tempi e dei costi previsti e in conformità alle norme contenute nel decreto.</p> <p>3. Le risorse finanziarie del fondo costituiscono parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi del CCNL vigente.</p> <p>4. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, altresì, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, spettanti al personale dell'ente per le attività professionali svolte per la realizzazione di lavori pubblici, eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Ambito di applicazione</p> <p>1. Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, nonché il personale della centrale unica di committenza.</p> <p>2. Dalla ripartizione delle risorse finanziarie sono escluse le attività improntate a grande semplicità e ordinarietà che, in relazione alla loro natura, non necessitano l'elaborazione di documenti tecnico-analitici necessari per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture. Sono inoltre esclusi i progetti affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto.</p> <p>3. Dalla ripartizione delle risorse finanziarie al personale dell'ente sono altresì escluse le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara svolte dalla centrale unica di committenza.</p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, la ripartizione delle risorse finanziarie è ammessa esclusivamente per le tipologie di contratti, individuate dalla linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, per le quali il responsabile unico del procedimento non può coincidere con il direttore di esecuzione del contratto. In particolare, sono esclusi dalla ripartizione delle risorse finanziarie i contratti che non possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Ambito di applicazione</p> <p>1. Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, nonché il personale della centrale unica di committenza.</p> <p>2. Dalla ripartizione delle risorse finanziarie sono escluse le attività improntate a grande semplicità e ordinarietà che, in relazione alla loro natura, non necessitano l'elaborazione di documenti tecnico-analitici necessari per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture. Sono inoltre esclusi gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché gli affidamenti svolti senza espletamento di procedura comparativa.</p> <p>3. Dalla ripartizione delle risorse finanziarie al personale dell'ente sono altresì escluse le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara svolte dalla centrale unica di committenza.</p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, la ripartizione delle risorse finanziarie è ammessa esclusivamente per le tipologie di contratti, individuate dalla linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, per le quali il responsabile unico del procedimento non può coincidere con il direttore di esecuzione del contratto. In particolare, sono esclusi dalla ripartizione delle risorse finanziarie i contratti che non possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:</p>

<ul style="list-style-type: none"> b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. <p>5. Ai fini dell'individuazione della tipologia di contratto fra quelle ammissibili alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 4, l'accertamento è effettuato dal responsabile della struttura organizzativa di livello apicale o il segretario comunale, o il vicesegretario in caso di sua assenza, il quale comunque non deve essere destinatario della ripartizione delle risorse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. <p>5. Ai fini dell'individuazione della tipologia di contratto fra quelle ammissibili alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 4, l'accertamento è effettuato dal responsabile della struttura organizzativa di livello apicale o il segretario comunale, o il vicesegretario in caso di sua assenza, il quale comunque non deve essere destinatario della ripartizione delle risorse.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Conferimento degli incarichi e individuazione del personale</p> <p>1. Per ogni singolo intervento è individuato il responsabile unico del procedimento mediante i programmi di cui all'articolo 21 decreto. Il responsabile unico del procedimento è nominato con atto formale dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) segretario comunale, o vicesegretario in caso di sua assenza, ovvero Giunta comunale contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica o degli studi preliminari, per il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale, previa relazione tecnica dalla quale si evinca che la peculiarità del contratto richieda il suo governo da parte del responsabile della struttura; b) responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale per il personale dipendente assegnato alla struttura. <p>2. Il responsabile unico del procedimento, se dotato di posizione organizzativa, con atto amministrativo individua le figure tecniche e amministrative necessarie, stabilisce termini e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate, la ripartizione del fondo e definisce eventuali servizi e attività da acquisire all'esterno, provvedendo ad assumere l'impegno di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio comunale, a copertura dell'intero ammontare del fondo. L'atto deve riportare l'importo posto a base di gara, sulla base del quale è determinato l'importo del fondo. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento non sia titolare di posizione organizzativa, lo stesso propone al responsabile della struttura la determinazione sottoscrivendola a margine.</p> <p>3. L'incarico può essere modificato o revocato in ogni momento con provvedimento motivato, con il quale, in correlazione all'attività eseguita e alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione delle risorse a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto sino a quel momento.</p> <p>4. Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Il responsabile unico del procedimento svolge l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo inferiore a un milione di euro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Conferimento degli incarichi e individuazione del personale</p> <p>1. Per ogni singolo intervento è individuato il responsabile unico del procedimento mediante i programmi di cui all'articolo 21 decreto. Il responsabile unico del procedimento è nominato con atto formale dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) segretario comunale, o vicesegretario in caso di sua assenza, ovvero Giunta comunale contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica o degli studi preliminari, per il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale, previa valutazione dalla quale si evinca che la peculiarità del contratto richieda il suo governo da parte del responsabile della struttura; b) responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale per il personale dipendente assegnato alla struttura. <p>2. L'atto amministrativo con il quale si individuano le figure tecniche e amministrative necessarie, stabilisce obbligatoriamente termini e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate, la ripartizione del fondo e definisce eventuali servizi e attività da acquisire all'esterno. I termini stabiliti per l'aggiudicazione del contraente non possono essere comunque superiori a quattro mesi dalla data di adozione della determina a contrarre. L'impegno di spesa è assunto a valere sugli stanziamenti del bilancio comunale, a copertura dell'intero ammontare del fondo.</p> <p>3. L'incarico può essere modificato o revocato in ogni momento con provvedimento motivato, con il quale, in correlazione all'attività eseguita e alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione delle risorse a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto sino a quel momento.</p> <p>4. Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Il responsabile unico del procedimento svolge l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo inferiore a un milione di euro. Le prestazioni svolte dal responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento della rata di saldo all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto,</p>

<p>5. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto.</p> <p>6. Il direttore dell'esecuzione è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, affinché l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.</p> <p>7. I soggetti incaricati per il collaudo tecnico amministrativo o per la verifica di conformità certificano che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.</p>	<p>ferma restando l'eventuale attività di supporto al collaudo.</p> <p>5. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto. I termini per le attività di direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario dell'appalto e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo.</p> <p>6. Il direttore dell'esecuzione è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, affinché l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. I termini per le attività di esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario dell'appalto e per la redazione degli atti di contabilità finale e verifica di conformità.</p> <p>7. I soggetti incaricati per il collaudo tecnico amministrativo o per la verifica di conformità certificano che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Ripartizione del fondo per funzioni tecniche</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Ripartizione del fondo per funzioni tecniche</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Destinazione delle risorse</p> <p>1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito e determinato ai sensi dell'articolo 4 è ripartito, per ciascun servizio, fornitura o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti indicati all'articolo 3. L'importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ivi comprese le somme necessarie a fronteggiare il pagamento del IRAP.</p> <p>2. Gli importi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, riferito allo stipendio tabellare spettante al dipendente nell'anno di liquidazione dell'incentivo, comprensivo di eventuali indennità di posizione o per specifiche responsabilità, con esclusione di ulteriori voci accessorie. Il controllo è effettuato, in sede di erogazione, dal competente ufficio personale dell'ente. Eventuali differimenti nell'adozione degli atti di liquidazione, per effetto dei quali è eluso tale divieto, determinano responsabilità erariale e dirigenziale in capo al responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale che ha disposto l'erogazione delle somme non dovute.</p> <p>3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Destinazione delle risorse</p> <p>1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito e determinato ai sensi dell'articolo 4 è ripartito, per ciascun servizio, fornitura o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti indicati all'articolo 3. L'importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Le somme necessarie a fronteggiare il pagamento del IRAP sono rese indisponibili e scorporate dal fondo, al di fuori dell'incentivo effettivamente erogato.</p> <p>2. Gli importi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, riferito allo stipendio tabellare spettante al dipendente nell'anno di liquidazione dell'incentivo, comprensivo di eventuali indennità di posizione o per specifiche responsabilità, con esclusione di ulteriori voci accessorie. Il controllo è effettuato, in sede di erogazione, dal competente ufficio personale dell'ente. Eventuali differimenti nell'adozione degli atti di liquidazione, per effetto dei quali è eluso tale divieto, determinano responsabilità erariale e dirigenziale in capo al responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale che ha disposto l'erogazione delle somme non dovute.</p> <p>3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti</p>

<p>strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento e al finanziamento di master, corsi di perfezionamento e dottorati id ricerca in materia di contratti pubblici. A tal fine le risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999.</p>	<p>europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento e al finanziamento di master, corsi di perfezionamento e dottorati id ricerca in materia di contratti pubblici. A tal fine le risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi del CCNL vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Penalità</p> <p>1. In caso di incremento temporale rispetto al completamento previsto delle singole attività oggetto di incarico, alle risorse da corrispondere è apportata una riduzione del 50 per cento per ritardi fino a 60 giorni. In caso di ritardi superiori ai 60 giorni le risorse non sono corrisposte.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, non sono computati nel termine di esecuzione del contratto i tempi conseguenti alle sospensioni previste all'articolo 107 del decreto, nonché alle proroghe concesse esclusivamente a seguito di varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto.</p> <p>3. In caso di incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle risorse da corrispondere è apportata una riduzione in misura proporzionale alla percentuale di incremento realizzato. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 3, non sono computati i maggiori costi derivanti da varianti in corso d'opera determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto, ovvero derivanti da modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate. In questa ultima ipotesi, le modifiche devono essere previste nei documenti di gara iniziali, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto.</p> <p>5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è di competenza del responsabile della struttura organizzativa di livello apicale o del segretario comunale, o del vicesegretario in caso di sua assenza, il quale comunque non deve essere destinatario della ripartizione delle risorse.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Penalità</p> <p>1. Le risorse da corrispondere sono ridotte in caso di incrementi immotivati dei tempi o dei costi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati.</p> <p>2. Nel caso di cui al precedente comma, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta del 1,00 per cento dell'importo spettante, fino a un massimo del 10 per cento del suddetto importo.</p> <p>3. In caso di incremento immotivato dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle risorse da corrispondere è apportata una riduzione in misura proporzionale alla percentuale di incremento realizzato. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.</p> <p>3. In caso di ritardo tale da determinazione l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente si procede alla revoca dell'incarico, senza corresponsione delle risorse.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti commi, non sono computati nel termine di esecuzione del contratto i tempi conseguenti alle sospensioni, nonché alle proroghe concesse, ai sensi dell'articolo 107 del decreto. Non sono inoltre computati i maggiori costi derivanti da varianti in corso d'opera previste dall'articolo 106 del decreto.</p> <p>5. Le risorse non sono corrisposte ai soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'ente, ovvero di generare incremento dei costi contrattuali. In tal caso il soggetto responsabile è tenuto alle restituzione delle somme percepite a titolo di compenso.</p> <p>5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è di competenza del responsabile della struttura organizzativa di livello apicale o del segretario comunale, o del vicesegretario, in caso di sua assenza, il quale comunque non deve essere destinatario della ripartizione delle risorse. Esso vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio. Tale revoca determina la perdita del diritto al</p>

	compenso spettante.
<p>Capo IV Disposizioni finali e di coordinamento</p> <p>Art. 15 Relazione periodica</p> <p>1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione dei servizi e delle forniture redige ed invia al Segretario comunale e all'Organismo indipendente di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:</p> <p>a) l'indicazione delle attività affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;</p> <p>b) l'importo delle risorse liquidate nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione nonché i nominativi dei destinatari;</p> <p>c) eventuali vizi riscontrati nelle attività svolte, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale dell'ente incaricato.</p> <p>2. La scheda contenente gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente è resa pubblica attraverso il sito internet istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente".</p> <p>3. È fatto divieto di procedere alla liquidazione delle risorse, in caso di mancata trasmissione della relazione e di pubblicazione degli elementi di conoscenza.</p>	<p>Capo IV Disposizioni finali e di coordinamento</p> <p>Art. 15 Relazione periodica</p> <p>1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione dei servizi e delle forniture redige e trasmette al Segretario comunale un prospetto riepilogativo inerente l'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:</p> <p>a) l'indicazione delle attività affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;</p> <p>b) l'importo delle risorse liquidate nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione nonché i nominativi dei destinatari;</p> <p>c) eventuali vizi riscontrati nelle attività svolte, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale dell'ente incaricato.</p> <p>2. La scheda contenente gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente è resa pubblica attraverso il sito internet istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente".</p> <p>3. È fatto divieto di procedere alla liquidazione delle risorse, in caso di mancata trasmissione della relazione e di pubblicazione degli elementi di conoscenza.</p>